

28 luglio 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5102 del 25 Giugno 2026

Contratti Pubblici. Le prescrizioni della lex specialis vincolano la stazione appaltante che non può disapplicarle, ferma restando la possibilità di annullare il bando in autotutela. Legittima è l'esclusione di un operatore economico che inserisce il cronoprogramma all'interno della busta tecnica e non nella busta economica, così come richiesto dalla la lex specialis stante la non conformità ai documenti di gara.

Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela. Le prescrizioni della lex specialis di gara vincolano l'amministrazione che non può disapplicarle, neppure quando alcune di esse risultino inopportune o incongrue o comunque superate.

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine da un ricorso proposto innanzi al **TAR Calabria**, avverso il provvedimento di aggiudicazione ritenuto lesivo del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso specifico, la ricorrente ha sostenuto che il provvedimento di aggiudicazione era da ritenersi illegittimo in quanto l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancata allegazione del cronoprogramma all'interno della busta economica; al contrario, l'aggiudicatario aveva inserito il cronoprogramma nella busta tecnica, contravvenendo così, alle disposizioni della legge di gara.

Per parte appellante, dunque, il *modus operandi* della S.A. era da ritenersi illegittimo per violazione dell'**art. 70, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36**, secondo cui "Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara"; per di più la S.A. avrebbe illegittimamente disapplicato **l'art. 18 della legge di gara** nella parte in cui richiedeva l'allegazione del cronoprogramma all'interno della busta economica, a pena di esclusione.

Istruita la causa, il **TAR Calabria** **ha accolto il ricorso** avendo rilevato che il cronoprogramma costituiva un elemento essenziale dell'offerta economico-temporale e che la sua mancata produzione nella busta economica legittimava l'esclusione, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione.

Avverso le statuizioni del **Giudice di primo grado**, l'impresa aggiudicatrice ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il **TAR** ha ritenuto che **l'art. 18 del disciplinare di gara**, nel richiedere l'allegazione del cronoprogramma all'interno della busta economica "a pena di esclusione", avrebbe introdotto un "requisito tecnico dell'offerta", in relazione al quale, **l'Amministrazione ben poteva inserire ulteriori cause di esclusione**, così come dispone

l'art. 10, comma 3, del Codice dei Contratti; in sintesi, per il **TAR** l'Amministrazione ben poteva inserire ulteriori cause di esclusione, senza per questo violare il principio di tassatività.

Per parte appellante, invece, contrariamente alle deduzioni del **Giudice di primo grado**, la prescrizione di cui **all'art. 18 del disciplinare non introduceva un "requisito speciale", né "una specifica tecnica"** dell'offerta, **ma solo "...una modalità redazionale di un segmento dell'offerta (prescrivendo la collocazione di un determinato documento – il cronoprogramma e la relativa relazione esplicativa – all'interno della busta C, piuttosto che nella busta B)";** pertanto, la disposizione ben poteva essere disapplicata dalla S.A., con conseguente adozione legittima del provvedimento di aggiudicazione.

Posta in decisione la causa, il **Consiglio di Stato**, ha **rigettato l'appello**, in ragione della inequivoca previsione contenuta nell'**art. 18 del disciplinare di gara**, da cui **"...non può revocarsi in dubbio che il cronoprogramma con la relazione sulla gestione della commessa costituisca (alla pari degli altri documenti ivi elencati) un elemento essenziale dell'offerta economico-temporale e non già un enunciato puramente formale, indicante le modalità redazionali di un segmento dell'offerta, come sostenuto dall'appellante: in ragione di ciò, la sanzione dell'esclusione dalla gara non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione, essendo piuttosto la naturale conseguenza di tale riscontrata omissione; in quanto tale, neppure avrebbe efficacia sanante l'eventuale produzione del medesimo documento in altra busta dell'offerta"**.

Per il Collegio, va assicurata continuità al consolidato principio giurisprudenziale (*ex pluribus, Cons. Stato, III, 14 giugno 2024, n. 5375*) secondo cui le prescrizioni stabilite nella *lex specialis* vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione. Quest'ultima, infatti, non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, con la conseguenza che le regole di gara non possono essere disapplicate neppure laddove talune di esse risultino inopportune, incongrue o comunque superate. Resta ferma, quale unica alternativa per l'Amministrazione, la possibilità di procedere all'annullamento dell'intero bando mediante il legittimo esercizio del potere di autotutela (*ex multis Consiglio di Stato Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1196*).

Per le sue esposte considerazioni il **Supremo Consesso**, ha rigettato l'appello confermando in toto la sentenza impugnata.

* * *

Corte di Cassazione, ordinanza delle S.U. n. 22493 del 30 giugno 2026 (in allegato)

L'interpretazione del Codice dei contratti pubblici compiuta dal Consiglio di Stato, anche se ritenuta erronea, non integra eccesso di potere giurisdizionale, ma costituisce un error in iudicando non sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8 della Costituzione.

Con l'**Ordinanza civile n. 22493 del 30 giugno 2026**, le Sezioni Unite della **Corte di Cassazione** affrontano un tema di particolare interesse per il nuovo Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra principio di tassatività delle cause di esclusione e la valutazione del grave illecito professionale, chiarendo, tuttavia, che la questione non può essere riesaminata in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara a causa della omessa dichiarazione, nella domanda di partecipazione, dell'esistenza di procedimenti penali pendenti. Il **TAR Puglia** e successivamente il **Consiglio di Stato** avevano ritenuto che tale omissione fosse

riconducibile alle condotte idonee a costituire un grave illecito professionale, ai sensi dagli artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, qualificandolo come comportamento idoneo ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.

Dinanzi alla Cassazione, la ricorrente ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti dell'attività interpretativa, con sostanziale sconfinamento in quella legislativa, tramite creazione di applicazione di norma inesistente, introducendo una nuova causa di esclusione non prevista dal legislatore e violando il principio di tassatività sancito dall'art. 10 del Codice dei contratti pubblici.

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso, riaffermando un principio consolidato: **il controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione** a norma degli artt. 111 della Costituzione e 362 c.p.c. Tali motivi ricorrono soltanto quando il Consiglio di Stato, esorbitando dai confini tracciati dalla legge alla sua attività esteriore, abbia giudicato sopra materie sottratte ad ogni autorità giurisdizionale e riservate al legislatore o all'amministrazione attiva.

Nella stessa prospettiva è stato ancora chiarito che anche **un'interpretazione particolarmente estensiva, innovativa e persino ritenuta errata dalla normativa non integra un eccesso di potere giurisdizionale, ma costituisce, al di più, un error in iudicando, estraneo al sindacato consentito dall'art. 111, ottavo comma, della Costituzione.**

Di particolare rilievo è il richiamo operato dalla Corte all'impostazione seguita dal Consiglio di Stato, secondo cui **il nuovo Codice dei contratti pubblici è permeato dal principio della buona fede, espressamente codificato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 36/2023.** In questa prospettiva, **l'operatore economico è gravato da un dovere di completa trasparenza informativa nei confronti della Stazione appaltante**, dovendo comunicare tutti gli elementi potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della propria affidabilità. L'omissione di tali informazioni può quindi assumere rilievo quale comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza.

* * *

TAR Marche, Sez. I, sent. n. 758 del 1° Giugno 2026 (in allegato)

Contratti Pubblici. Le risoluzioni contrattuali legittimano l'esclusione del concorrente per grave illecito professionale se, valutate nel loro insieme, sono idonee a incidere negativamente sull'affidabilità dell'impresa. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è legittimo solo se l'amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione. Rispetto del principio della c.d. riserva di umanità di cui all'art. 30, comma 3 e 4 del Codice dei Contratti.

Per decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi un atto che sia la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell'input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria; in tale ipotesi il soggetto pubblico è tenuto a fornire a chiunque sia interessato "...spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata".

Questo è quanto affermato dal **TAR Marchigiano** con la sentenza in commento

La questione trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione, adottato dalla S.A., ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c) del Codice dei Contratti, nei confronti dell'aggiudicataria, a causa della

rilevazione, in sede di verifica *ex post* dei requisiti di partecipazione, **di tre risoluzioni contrattuali, riscontrate.**

Per parte ricorrente, il provvedimento di esclusione era da ritenersi illegittimo per mancanza dei presupposti normativi previsti dall'**art. 98, comma 3, lett.c) del Codice dei Contratti**, e per aver richiamato, ai fini della motivazione, la relazione del RUP, con cui ha proposto l'esclusione, contenente ***“...argomentazioni talmente illogiche e generiche da far emergere il fondato sospetto che essa sia stata elaborata con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati né adeguatamente controllati dall'utilizzatore”***, con conseguente violazione del principio della c.d. “riserva di umanità”, sancito dall'art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede difensiva, quanto al primo profilo, parte ricorrente, ha rilevato che le risoluzioni, oggetto del provvedimento di esclusione, si fondavano su condotte imputabili alle stazioni appaltanti, puntualizzando che due vicende erano ancora *sub iudice*, mentre per la terza era intervenuta una transazione, pertanto, secondo la prospettazione di parte difensiva, non poteva in alcun modo sostenersi che si era in presenza di una *“...condotta inaffidabile...”*.

Istruita la causa, questa è stata posta in decisione.

Il **TAR Marchigiano**, esaminate le difese, ha rilevato che la controversia involge questioni giuridiche in parte notissime, ma che nella specie risultano intimamente connesse con una questione nuova legata all'implementazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei procedimenti amministrativi *“...denominata necessità della riserva di umanità nelle decisioni amministrative”*, pertanto, come ha rilevato il **Collegio** *“...pur non essendo questa la sede ideale per trattare funditus le questioni legate all'utilizzo dell'IA nelle procedure amministrative, il Collegio dovrà spendere qualche parola al riguardo”*.

Questi, i passaggi salienti della sentenza in esame.

In merito alla eccepita violazione dei principi desumibili dall'art. 98 del Codice dei Contratti, il **Collegio** ha osservato che *“...non vi è dubbio (e la stessa ricorrente lo ammette) che ciascuna stazione appaltante è libera di valutare in piena autonomia l'affidabilità del concorrente, senza essere dunque condizionata da provvedimenti di ammissione o esclusione adottati da altre stazioni appaltanti con riferimento alle medesime vicende dichiarate dal concorrente o accertate aliunde dall'amministrazione”*.

In merito alla eccepita violazione della c.d. “riserva di umanità”, il **Collegio** ha rilevato che, nel caso di specie, la decisione assunta dal RUP **non è completamente automatizzata**, chiarendo, sul punto, ***“che per decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi un atto che sia la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell'input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria”***; in tale ipotesi, così come prevede l'**art. 28 del Regolamento dell'U.E. n. 1689/2024** e l'**art. 30 del Codice dei Contratti**, il soggetto pubblico è tenuto a fornire a chiunque sia interessato “...spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata...”.

Ed inoltre, anche se, nel caso di specie, il RUP ha operato alcuni richiami giurisprudenziali, indicati erroneamente, questi riguardano principi che la giurisprudenza ha via via affinato relativamente alle cause di esclusione c.d. facoltative, ma le valutazioni relative al merito delle condotte addebitate alla ricorrente, e dunque alla concreta applicazione di quei principi, appartengono indubbiamente al funzionario.

Sulla base delle superiori argomentazioni il TAR Marche ha rigettato il ricorso.

* * *

Tar Lazio, Roma sez. V, sent. n. 9865 del 28 maggio 2026

Nell'avvalimento di garanzia è sufficiente l'impegno dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione la propria solidità economico-finanziaria, senza necessità di specificare mezzi e risorse.

Con la **sentenza n. 9865/2026 il Tar Lazio, Roma**, affronta numerosi profili di particolare interesse in materia di contratti pubblici, respingendo il ricorso proposto dalla seconda classificata avverso l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari destinate agli istituti penitenziari.

La pronuncia si segnala, anzitutto, per le precisazioni in tema di **avvalimento di garanzia**. Il Collegio ribadisce che, **quando l'avvalimento riguarda esclusivamente requisiti economico – finanziari, il contratto non deve contenere l'indicazione analitica dei mezzi e risorse materiali, essendo sufficiente l'impegno dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione la propria solidità patrimoniale e finanziaria**. La previsione di figure incaricate del monitoraggio amministrativo dell'esecuzione non trasforma l'avvalimento di garanzia in avvalimento tecnico-operativo, né determina la nullità del contratto.

Di particolare rilievo è anche il principio espresso in materia di **grave illecito professionale**. Il TAR afferma che, ai sensi dell'art 96 de D. Lgs. n. 36/2023, **il termine triennale di rilevanza decorre dalla data del provvedimento che accerta il fatto (nel caso di specie la risoluzione contrattuale) e non dell'eventuale successiva definizione del relativo contenzioso giudiziario**. L'impugnazione del provvedimento non sospende né differisce il decorso del termine, come confermato dall'art. 96, comma 11, del Codice, evitando così che il protrarsi delle controversie prolunghi indefinitamente la rilevanza della causa di esclusione.

La sentenza conferma inoltre il consolidato orientamento secondo cui **la verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante. Il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di manifeste irragionevolezza e evidenti errori istruttori**, non essendo consentita una rivalutazione analitica delle singole voci di costo. Il giudizio deve infatti riguardare l'attendibilità complessiva dell'offerta e non singoli scostamenti, purché questi non incidano sulla sostenibilità economica dell'appalto.

Infine, il TAR ribadisce che **la valutazione delle offerte tecniche rientra nell'ambito della discrezionalità della commissione giudicatrice ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti**. In tale prospettiva, il superamento del limite dimensionale della relazione tecnica non può comportare l'esclusione o lo stralcio delle parti accedenti in assenza di una specifica previsione della *lex specialis*, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ANAC – Parere di precontenzioso n. 270 del 7 luglio 2026

Le FAQ possono solo chiarire la lex specialis e non modificarne i requisiti di partecipazione; in caso contrario, è necessaria la rettifica degli atti di gara con riapertura dei termini.

La **Delibera ANAC n. 270 del 7 luglio 2026** ribadisce un principio di particolare rilievo per la gestione delle procedure di affidamento: **i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante attraverso FAQ o comunicazioni pubblicate sulla piattaforma di gara possono avere esclusivamente funzione interpretativa e non possono trasformarsi in uno strumento per modificare i requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis.**

Nel caso esaminato, la Stazione appaltante, mediante successive FAQ, aveva modificato il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, ampliando il periodo utile per dimostrare i servizi analoghi da tre a dieci anni e introducendo un ulteriore requisito dimensionale, richiedendo che il valore complessivo dei servizi analoghi fosse almeno pari all'importo dell'appalto. Tali prescrizioni non risultavano contenute nel disciplinare originario.

Secondo l'Autorità, tali interventi non costituiscono meri chiarimenti interpretativi, bensì vere e proprie modifiche sostanziali della legge di gara, in quanto incidono direttamente sui requisiti di partecipazione e sono idonei ad ampliare la platea dei potenziali concorrenti. Per questo motivo, la loro introduzione mediante semplici FAQ è incompatibile con i principi di trasparenza, par condicio, buona fede e legittimo affidamento, oggi espressamente valorizzati dal nuovo codice dei contratti pubblici.

L'ANAC richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui **i chiarimenti possono al più fornire un'interpretazione autentica delle clausole dubbie, ma non possono integrare o correggere il contenuto della lex specialis.** Qualora emerge la necessità di modificare i documenti di gara, la Stazione appaltante è tenuta ad adottare una formale rettifica, pubblicandole con le medesime modalità utilizzate per il bando e disponendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92, comma 2. Lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

La Delibera rappresenta un importante **richiamo operativo per le Stazioni appaltanti**, evidenziando come la gestione della fase dei chiarimenti richiede particolare attenzione: **quando le risposte ai quesiti incidono sul contenuto sostanziale della disciplina di gara, esse non possono essere considerati meri chiarimenti ma impongono l'attivazione delle ordinarie procedure di modificazione della documentazione di gara, con conseguente ripubblicazione degli atti e riapertura dei termini. In difetto, la procedura risulta viziata per violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra operatori economici.**

* * *

ANAC – Delibera n. 258 del 7 luglio 2026

I componenti dei Collegi Consultivi Tecnici devono essere privi di conflitti d'interesse e rispettare i limiti degli incarichi, imponendo alle Stazioni appaltanti specifici obblighi di verifica prima della nomina.

Con la **Delibera n. 258 del 7 luglio 2026**, l'ANAC fornisce importanti chiarimenti in merito al conferimento degli incarichi di componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), richiamando

l'attenzione delle Stazioni appaltanti sulla necessità di garantire l'effettiva indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere tale funzione.

L'Autorità ribadisce che ai componenti CCT trova piena applicazione la disciplina sul **conflitto di interessi** prevista dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023. Ciò in ragione del ruolo attribuito al Collegio, le cui determinazioni possono incidere in modo significativo sulla gestione del contratto, sulla risoluzione delle controversie e, in alcuni casi, assume efficacia vincolante tra le parti.

Ne consegue che, prima del conferimento dell'incarico, ciascun componente è tenuto a rendere una specifica dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi, dichiarazione che la Stazione appaltante o l'ente concedente devono sottoporre a puntuale verifica, accertando anche l'eventuale svolgimento di precedenti attività funzionali riferite al medesimo appalto. Tali verifiche si inseriscono tra le misure di prevenzione della corruzione già raccomandate dall'ANAC nel PNA 2025.

La Delibera richiama inoltre il limite quantitativo previsto dall'art. 5 dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, secondo cui ogni componente del CCT non può ricoprire **più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci nell'arco di due anni**. Anche il rispetto di tale limite dovrà essere attestato nelle dichiarazioni rese dagli interessati.

Sotto il profilo operativo, ANAC invita le Stazioni appaltanti ad inserire nei propri strumenti di prevenzione della corruzione procedure specifiche per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni, nonché a dare espressamente conto, nei provvedimenti di nomina, dell'avvenuto accertamento dell'assenza di conflitti di interesse, delle incompatibilità previste dall'Allegato V.2 e del rispetto dei limiti numerici agli incarichi.

La Delibera rafforza così il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico quale organismo terzo e imparziale, evidenziando come la trasparenza nelle nomine e l'effettiva verifica dei requisiti di indipendenza costituiscano presupposti indispensabili per assicurare l'efficacia dello strumento di prevenzione e composizione delle controversie durante l'esecuzione dei contratti pubblici.

* * *

ANAC – Delibera n.218 del 10 giugno 2026

La Stazione appaltante non può introdurre requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, né vietare il subappalto senza adeguata motivazione, pena la violazione dei principi di concorrenza.

Con la **Delibera n. 218 del 10 giugno 2026**, adottata ai sensi dell'art. 220, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'ANAC interviene su una procedura di affidamento di servizio di igiene urbana evidenziando numerose criticità della *lex specialis* e invitando la Stazione appaltante ad annullare la gara in autotutela. Il profilo di maggiore interesse riguarda l'**interpretazione dell'art. 100 del Codice dei contratti pubblici**. L'Autorità ribadisce che, a seguito delle numerose modifiche introdotte dal decreto correttivo, **il sistema dei requisiti speciali di partecipazione è improntato al principio di tassatività**: le Stazioni appaltanti possono modulare i requisiti previsti dalla legge, ma non introdurne di ulteriori. Ne consegue l'illegittimità della richiesta, quale requisito di partecipazione, del possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37001, trattandosi di prescrizioni non contemplate nell'art. 100 del Codice e idonee a restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti.

La Delibera evidenzia, inoltre, una significativa incoerenza della documentazione di gara: la certificazione ISO 37001 veniva contemporaneamente richiesta come requisito obbligatorio di partecipazione e

valorizzata quale elemento premiale dell'offerta tecnica. Una simile impostazione svuota di significato il criterio premiale, poiché tutti i concorrenti ammessi sarebbero già necessariamente in possesso della certificazione.

Accanto alla questione dei requisiti di partecipazione, **ANAC** richiama l'attenzione su altri aspetti di particolare rilievo operativo. In primo luogo, viene ribadito che, **nelle procedure delegate ad una centrale di committenza qualificata, la stessa CUC deve nominare un proprio Responsabile Unico del Progetto e assumere la responsabilità della fase di affidamento, mentre un ente privo della necessaria qualificazione non può gestire né la gara né, salvo acquisizione della qualificazione, la fase esecutiva del contratto.**

L'Autorità censura, inoltre, la mancata coerenza della documentazione di gara con i nuovi Criteri Ambientali Minimi introdotti dal D.M. del 7 aprile 2020, rilevando che il disciplinare continuava a richiamare, in parte, i precedenti CAM del 2022, generando incertezza, incompatibile con l'obbligo di applicare la normativa vigente.

La conclusione dell'ANAC è particolarmente incisiva: **le clausole restrittive della concorrenza integrano una "grave violazione" ai sensi del Regolamento adottato con Delibera n. 268/2023**, tanto da giustificare l'esercizio del potere di parere motivato e l'invito all'annullamento dell'intera procedura in autotutela, con l'avvertimento che, in caso di inerzia, l'Autorità potrà impugnare gli atti di gara.